

L'ESPERIENZA ROMANA DELLA REPUBBLICA «NAZIONALE»

1. – «Oltre lo stato?» Ecco una domanda cui non so rispondere e cui non so se altri sia in grado di dare sensata risposta. Forse oltre lo stato vi è soltanto il diluvio, forse vi è invece un'immensa multinazionale che provvede a soddisfare, previa immissione di congrui gettoni, tutti i nostri bisogni materiali e, perché no?, spirituali: pane, companatico, vestimenta, sesso, letteratura, musica, religione, eccetera. Se l'idea «postmoderna» è la seconda, non ho difficoltà ad adeguarmi, o più precisamente a subire, purché mi si procurino, in adeguata quantità, i congrui gettoni. Che posso farci se l'organizzazione è, supponiamo, quella nota con il nome di «Spectre»? Ma se la gettoniera non c'è o è vuota, eh no, verrà sicuramente il diluvio. Oppure lasceremo correre con la faccenda postmoderna della multinazionale e torneremo, coda tra le gambe, al vetusto espediente dello stato.

Ciò che voglio intendere con questo esordio (lo si è capito?) alquanto scettico, ciò che voglio intendere è questo: uno, che campare ciascuno per proprio conto (da «single», o meglio con l'appendice della propria famiglia nucleare) non è cosa praticamente realizzabile, salvo per qualche Rambo allenato alla sopravvivenza nella giungla; due, che vivere in società è necessario (ad esempio, io ti fornisco pregiato diritto romano e tu mi ricambi con caviale e champagne); tre, che una società umana non organizzata a stato (incapace cioè di difendersi dagli estranei e di ridurre all'obbedienza gli eventuali membri riottosi), andiamo via, non ce la fa a durare; che insomma (quattro), se non si fa capo allo stato, altra soluzione non vi è se non (come diceva quel tale) la «soluzione finale». L'anarchia è un bel sogno, ma è, purtroppo; solamente un sogno.

Sogno invece non è, spingendo lo sguardo oltre lo stato, la realtà sociale che si usa generalmente denominare «nazione», e che in qualche caso assume al nome di «patria». Ad esempio, la Costituzione italiana non di rado guarda a questa realtà sociale piuttosto che alle formule giuridiche. E così avviene che essa parli di «territorio nazionale» (art. 16 co. 1, art. 120 co. 3), dica che ogni membro del parlamento «rappresenta la nazione» (art. 67) o addirittura «l'unità nazionale» (art. 87 co. 1), dichiari che i pubblici impiegati «sono al servizio esclusivo della nazione» (art. 98 co. 1) e proclami solennemente che «la difesa della patria è sacro dovere di ogni cittadino» (art. 52), con ciò creando (lo ha scritto Federico Chabod) addirittura una «nuova divinità del mondo moderno (...) come tale sacra».

In che consiste codesta realtà della nazione-patria? Non perdiamo tempo (in questa sede, si intende), con le etimologie, con le semantiche e con le innumerevoli discussioni che si sono intrecciate al riguardo. Non puntiamo troppo sulla comunanza di derivazione genetica (sul «*nascor*» da cui discende il termine «*natio*»), sulla identità o sull'affinità della lingua, sulla coincidenza nelle credenze

religiose, sulla lunga convivenza sullo stesso territorio nei secoli. Tutto ciò non è sufficiente. Se un grande scrittore austriaco, Joseph Roth, ci ha fatto soffrire con lui, nella sua *«Marcia di Radetzky»* del 1933, l'ineluttabile *«finis Austriae»*, cioè, l'esaurirsi inesorabile di uno stato incapace di fondere le diverse nazionalità in esso confluenti, per converso un grande regista statunitense, David Wark Griffith, ci ha dimostrato sin dal 1914 che la nascita di una nazione può derivare anche da una guerra civile (nella specie, la guerra civile americana). Cerchiamo quindi di essere meno rigorosi, più elastici, più sensibili alle innumerevoli varianti della storia. Limitiamoci a dire che la nazione è un amalgama di individui che, pur se vivono su territori separati, pur se non sono uniti da un passato di radici etniche, linguistiche, storiche tra loro strettamente affini, sono tuttavia legati da un presente di conformi sentimenti sociali e di concorrenti interessi economici.

Se la nazione coincide con lo stato, così come la Costituzione italiana visibilmente presume o almeno auspica, si può dire senza tema di sbagliare che il risultato è di gran lunga il più apprezzabile: pace interna assicurata, unità parimenti assicurata (anzi «sacra») di fronte ai competitori o ai nemici esterni. Purtroppo, però, non è infrequente il caso degli stati plurinazionali (peggio ancora se con nazionalità prevalenti di fronte a così dette minoranze nazionali). In essi i consueti e quasi inevitabili dissidi sociali, determinati dalle disuguaglianze economiche e politiche, vengono ad essere complicati e moltiplicati dalle competizioni tra le diverse nazionalità o dalle ribellioni delle minoranze nei confronti di uno stato che, vero o non vero che ciò sia, non le rispetti al pari delle maggioranze. Siccome poi lo «stato» ha di stabile solamente il nome, ma nella realtà delle cose è in evoluzione continua delle sue strutture e del loro funzionamento, siccome esso è sempre esposto a perdite di cittadini o di territori oppure ad acquisizione di nuovi territori o di altri cittadini, è evidente che la sua identità nazionale corre permanentemente il rischio di adulterarsi, fino al punto di frammentarsi, di diluirsi o di sparire. Ed è altresì evidente che uno stato, mentre (cheché si dica in contrario da alcuni studiosi da tavolino) non può qualificarsi «nazionale» se tale intimamente non è, deve costantemente alimentare quella che il nostro grande gius-internazionalista Pasquale Stanislao Mancini definì, sin dagli anni cinquanta del secolo decimonono, la «coscienza nazionale» dei suoi cittadini, cioè (per dirla con parole piuttosto figurate del Renan) il loro «plebiscito quotidiano» (un plebiscito «de tous les jours»).

Fenomeni, quelli dianzi accennati, che la storia ampiamente conferma e che, quanto all'Italia (dalla «unificazione» risorgimentale sino ad oggi, dico oggi), sono ancora presenti al ricordo immediato o mediato di tutti noi. A questo proposito vi è stato qualcuno, Ernesto Galli della Loggia, che ha già parlato, puntigliosamente argomentando, di «morte della patria» (italiana). Personalmente, temo che abbia ragione, ed ho ancora speranza (un filo) che il processo disgregativo non si spinga più in là, cioè sino alla nazione tutta.

2. — Ora lasciamo i *«verba generalia»*, per i quali ho personalmente poca tendenza ed ancor minore capacità, e passiamo ad un terreno più concreto, sul

quale mi sento maggiormente a mio agio. Passiamo alla storia di Roma antica, esaminata dall'angolo visuale (troppo spesso ingiustamente trascurato dagli storiografi dei fatti politici e sociali) della storia giuridica.

Perché è necessario, sopra tutto in ordine alla materia di cui ci stiamo occupando, usare il metro della storia del diritto? Perché esso è quello della storia delle istituzioni pubbliche e private in cui si condensò e consolidò, per tempi più o meno lunghi, il fluire incessante della società romana, e perché l'individuazione e lo studio di questi «istituti» elargisce a noi posteri la possibilità di fissare alcuni punti fermi che segnano in certo modo le tappe successive di quel millenario processo di trasformazione che caratterizza anche la storia di Roma. Può darsi inoltre (anche se non è sicuro) che l'esperienza giuridica romana riesca illuminante, in sede di comparazione di problemi e di riflessioni e magari di ripensamenti che altrimenti forse ci rimarrebbero estranei.

Mettiamo tuttavia, «*in limine*», ben chiaro un rischio: il rischio di essere devianti o comunque affascinati, nel nostro studio, dal mito della romanità, della grandezza di Roma, della sua superiorità sul mondo antico, insomma (scelgo una citazione a caso) del virgiliano (*Aen.* 6.851) «*tu regere imperio populos, Romane, memento*». Le fonti cui attingiamo per la conoscenza della storia romana sono quasi tutte fonti, direbbe Perry Mason, «a difesa». Non mancano gli episodi tristi, le sconfitte, i tradimenti, le divergenze sui particolari, ma tutto (o quasi) è al servizio del lieto fine. Vi è un difetto quasi assoluto di voci critiche e di voci contrarie, sicché possiamo solo vagamente intuire le ragioni (se ve ne furono) dei così detti perdenti, sia interni che esterni, perché di essi ci parlano solitamente solo i vincitori. Tarquinio il Superbo, Catilina, Nerone, Commodo e tanti altri sono figure che mancano di autoritratto o del ritratto eseguito, in contrasto con quello che ci è pervenuto, da persone ben disposte nei loro confronti. Così pure è per gli avvenimenti, i cui narratori, Tacito compreso, dipingono le ombre solo per mettere in maggiore evidenza le luci. Tutto sommato (mi si scusi l'ardire), lo spirito che sottende più o meno nascostamente la maggior parte della storia romana di Roma non differisce gran che da quello portato alla luce del sole dal retore di età antonina Elio Aristide nella sua famosissima orazione greca in lode di Roma intitolata Εἰς Ρώμην.

L'orientamento «*pro Roma*» imposto alla storiografia moderna dalle fonti antiche (un orientamento cui, appunto per causa delle fonti antiche, molto approssimativamente hanno avuto possibilità di opporsi sia la critica di sapore nazista sia la critica di impostazione marxista) ha indotto in errore, a mio avviso, persino uno dei grandi nomi della giusromanistica contemporanea, il tedesco Fritz Schulz. Spirito fortemente liberale e fieramente sdegnoso dell'imperversante ideologia nazista, lo Schulz pubblicò nel fatale anno 1934, quasi a replica delle balordaggini antiromane e filogermaniche urlate ai quattro venti dai seguaci di Adolf Hitler, un libro di alta dottrina e di altrettanta finezza col titolo di «*Prinzipien des römischen Rechts*»: un libro che ebbe l'onore della traduzione italiana da parte di Vincenzo Arangio-Ruiz, ma che gli causò (sia detto per inciso) l'allontanamento dalle università germaniche seguito dall'esilio in Inghilterra.

Ebbene, proprio tra questi lucidissimi «principii del diritto romano» vi è un capitolo intitolato «Nation» (p. 74 ss.), nel quale, tradito dal nobile ardore della difesa, lo Schulz va, almeno a mio avviso, davvero troppo oltre e confonde la nazione romana con la «grandeur» di Roma: non solo parla di una nazione «latina», ma parla di un suo estendersi successivo a nazione «italiana» e arriva a dire che vi fu in seguito addirittura una nazione «romano-imperiale» culminata in quella *constitutio Antoniniana* del 212 d. C., con la quale Antonino Caracalla concesse la cittadinanza romana agli abitanti dell'impero. Affermazione, quest'ultima, assolutamente errata, dalla quale avrebbe dovuto trattenerlo almeno il fatto che l'infaticabile Theodor Mommsen si astenne significativamente dal pubblicare il volume della sua «*Storia di Roma*» dedicato al Principato (argomento che abbozzò solo in corsi di lezioni universitarie recentemente editi) e tradusse le sue forti esitazioni al proposito qualificando il fatto giuridico della cittadinanza di Roma imperiale come «pallida ombra di una nazione».

Ecco il punto. La cittadinanza è una situazione giuridica che abilita a tante cose, tra cui l'elettorato attivo ed eventualmente anche quello passivo. Ma la cittadinanza non comporta la nazionalità: tanto può coincidere con essa quanto può non coincidere, tanto può spettare ad un nazionale quanto può essere concessa ad uno straniero ignaro persino della lingua ufficiale dello stato. Fu questo il valore (o meglio, il disvalore) dell'editto di Caracalla: il quale (ne ripareremo) passò sopra ad ogni considerazione di nazionalità ed applicò l'etichetta dei cittadini romani, con i diritti e i doveri conseguenti, a tutte le svariatissime nazioni viventi entro i confini del vasto impero, con l'unico limite (pare) che fossero esclusi dalla concessione coloro che non appartenessero ad una comunità organizzata, i così detti «*dediticii*». E siccome Caracalla non agì per impulso improvviso, ma prese atto di una situazione originatasi circa due secoli prima, agli albori dell'era volgare, parlare di una nazionalità romano-imperiale è effettivamente un assurdo. Anche se proprio ai tempi di Caracalla risale la citatissima frase del giurista Erennio Modestino (*l. sing. de manumiss. D. 50.1.33*) «*Roma communis nostra patria est*», non vi è dubbio del suono falso di quelle parole (le quali sottolineano la «romanità», salvo poche eccezioni, degli schiavi *manumissi*, affrancati); non vi è dubbio che già si era ormai verificata, in riferimento a Roma, quella che, come ho detto dianzi, è stata chiamata la «morte della patria».

3. — Il discorso sulla nazionalità romana va quindi limitato, se vuol essere serio, ai primi otto secoli di Roma, cioè ai secoli che vanno dal mitico fondatore della città, Romolo, a Cesare Ottaviano Augusto, accorto fondatore, a sua volta, del regime politico del principato (il così detto «alto impero»): regime da cui sarebbe a poco a poco derivata la formazione dell'impero assoluto di Diocleziano, di Costantino, di Teodosio, sino a Giustiniano, insomma sarebbe derivato il così detto «basso impero». Ed anche in riferimento a quest'arco di tempo va fatta distinzione tra il periodo arcaico, caratterizzato dal *regnum* e della sua progressiva dissoluzione, e il periodo della libera *respublica*, di cui lo spiegamento completo ebbe inizio nel corso (e non prima) del secolo IV a. C. Prima

di fermarsi sul secondo periodo è indispensabile far parola sia pur rapidamente del primo. Tutti conosciamo il racconto di Livio da Romolo a Tarquinio il Superbo, la cui espulsione avrebbe determinato la fine del *regnum* e l'inizio della *respublica*, e poi da Bruto e Collatino sino alle leggi Licinie Sestie del 367 a. C., quelle dell'ammissione dei plebei al consolato. Lo possiamo dare per letto, ma non lo possiamo dare anche per scontato, tanto più che lo stesso Livio è il primo ad ammettere che le incertezze in proposito non mancano. A prescindere da numerosi dubbi su particolari di minore importanza, la narrazione tradizionale solleva, con riguardo al tema della nazione romana di cui ci stiamo occupando, problemi di molto rilievo sui quali mi sono lungamente intrattenuto altrove, giungendo (non da solo, è ovvio, ma sulla traccia aperta da altri e ben più validi storiografi) a conclusioni, o per meglio dire ad ipotesi, che in questa sede altro non posso fare se non riassumere molto fugacemente.

A mio avviso, dunque, non bisogna credere ciecamente ad un *regnum* iniziale (quello dei sette od otto re) bruscamente eliminato dalla *libera respublica* (quella dei comizi centuriati e dei suoi consoli eponimi) intorno all'anno 510 a. C. Lo dicono Livio e Dionigi di Alicarnasso, anzi lo dicono o accennano concordemente (questo è innegabile) tutte le fonti romane cui possiamo far capo, ma lo infirmano implicitamente, checché ne pensino molti studiosi contemporanei, vari indizi scaturenti proprio da quelle fonti. Principalmente tre. Anzi tutto, il fatto della sussistenza in Roma di un *rex sacrorum* o *sacrificulus*, durato molti secoli ancora con attribuzioni nominali di capo supremo dei culti cittadini, fa presumere che l'istituto del *rex* non venne abolito da un momento all'altro, ma (cosa ben diversa) decadde progressivamente sul piano politico, mantenendo alla fine le sole funzioni religiose. Secondariamente, l'ingenua notizia liviana secondo cui il nuovo ordine repubblicano sarebbe stato già progettato da un re, Servio Tullio, in alcuni *commentarii* che avrebbero dovuto essere applicati dopo la sua morte, e che invece Tarquinio il Superbo avrebbe bellamente trascurati, fa presumere che gli inizi della riforma si siano avuti già in età regia e siano da collegare all'esercito centuriato introdotto da Servio. In terzo luogo, l'ancor più ingenua notizia tradizionale secondo cui sin dalla cacciata dei re ebbero carattere fondamentale nella repubblica i comizi centuriati, modellati sull'esercito centuriato e quindi dotati di una schiacciante prevalenza di centurie votanti formate da plebei, è una notizia che fa a pugni col dato di fatto che ci volle oltre un secolo affinché la plebe conseguisse una soddisfacente parificazione con il patriziato, acquistando il diritto di ottenere che almeno uno dei due consoli fosse plebeo. Una notizia la quale fa presumere che i comizi centuriati (che furono evidentemente lo stesso esercito centuriato in funzione surrettizia di assemblea politica) abbiano conseguito una valenza costituzionale non prima delle leggi Licinie Sestie del 367 a. C., cui si attribuisce appunto l'eleggibilità di un plebeo al consolato.

Rivoluzione incredibile, insomma. Piuttosto evoluzione, cioè progressivo degrado dell'istituzione regia concomitante col progressivo affermarsi sul piano politico del «*populus Romanus Quiritium*» costituente l'esercito centuriato patri-

zio-plebeo. Se ci si ostina a credere che alle centurie dell'esercito (centurie, insisto, nel loro numero prevalentemente plebee) sia stato riconosciuto *ab initio* un formale potere decisionale in sede politica mediante votazioni, si è costretti all'assurdo di ammettere che gli stolti plebei non abbiano approfittato sin da principio della loro schiacciante maggioranza, oppure si è indotti ad ipotizzare (come taluni moderni hanno fatto) una sorta di «serrata del patriziato» che per oltre un secolo abbia tagliato le unghie ai *plebei* subito (o quasi subito) dopo la creazione della repubblica. (Si fa presto a dire «serrata», ma bisogna spiegare di quali mezzi politici, economici, militari od altro disponessero i patrizi per prevalere sulla maggioranza plebea e per chiuderle in faccia le porte di un potere che a questa già istituzionalmente spettava. Ridicolo).

4. – Nel tempestoso quadro ora tracciato del periodo arcaico di Roma (periodo, ripeto, del *regnum*, ma anche della sua progressiva evoluzione a *libera respublica*) si produsse, a mio giudizio, la gestazione e la nascita della nazione romana. Per il che è necessario chiarire tre punti essenziali: primo, come e perché avvenne che Latini, Sabini ed Etruschi dimenticarono le loro radici etniche e passarono a costruire il nucleo di una nuova e distinta nazione, quella romana; secondo, come e perché avvenne che di questa nuova nazione passò ad essere parte integrante, anche la plebe; terzo, come perché avvenne che anche gli schiavi liberati dai loro padroni (cioè i *liberti* o *libertini*) furono sin dai primissimi tempi annoverati tra i cittadini.

In ordine al primo punto, mi pare di poter dire che non vi è dubbio che un coagulo nazionalistico di genti latine e di genti sabine si realizzò sin da tempi antichissimi (i tempi dei primi quattro re della tradizione canonica: da Romolo ad Anco Marcio) sulla riva sinistra del Tevere, nei pressi dell'isola tiberina, mentre è piuttosto difficile credere che le genti etrusche sopravvenute con gli ultimi tre re (Tarquinio Prisco, Servio Tullio, Tarquinio il Superbo) si siano facilmente fuse anche sul piano della nazionalità con le genti latino-sabine. È più probabile che esse, senza giungere al punto di asservire la popolazione preesistente, l'abbiano sopraffatta sul piano politico, introducendo nella *civitas* molti elementi della loro fiorente civiltà (elementi di cui rimangono importanti tracce nelle istituzioni romane) e controllando tutte le posizioni di potere. Se non andarono oltre, fu in parte per la resistenza interna dei locali e in parte per il fatto che dall'esterno premevano minacciosamente sulla città, invidiose della sua fortunata posizione nel nodo dei traffici con la Campania, soprattutto altre città latine, nonché le stesse, città della dodecapoli etrusca. Comunque la cacciata dei Tarquini non equivale ad una cacciata degli Etruschi da Roma, ma fu solo la rivolta dei Romani tutti (compresa gran parte della stessa componente etrusca) contro il persistere di un sistema di potere dispotico che era stato superato, almeno nei propositi, dalla lungimiranza del personaggio più sicuro (o meno insicuro) di tutta la serie di re: Servio Tullio. In altri termini: Roma (più esattamente la *civitas* dei *Quirites*) fu una comunità «*sui generis*» (del che dà ampia conferma anche la sua tipica, più unica che rara, organizzazione per «famiglie

potestative», quelle subordinate alla *potestas* vitalizia del *pater familias*) alla cui formazione concorsero, in vari tempi e modi, elementi sabini ed etruschi, i quali non persero del tutto le caratteristiche nazionali di origine, ma si distinsero dalle nazioni progenitrici attraverso la formazione di una nazionalità specifica strettamente legata ai luoghi del loro insediamento ed alla peculiarità della loro economia. È successo altre volte nella storia.

Più difficile è chiarire convincentemente il secondo punto, quello relativo all'assorbimento nella cittadinanza dei plebei. Dio mi guardi dall'impegolarmi nelle contese fittissime circa le origini della plebe. Sta di fatto, peraltro, che nella città quiritaria la *plebs*, la «massa» dei non appartenenti alle *gentes* dei *Quirites*, vi fu e si accrebbe via via non solo di numero (forse anche per l'immigrazione di stranieri di varia origine), ma anche di importanza economica e militare: di importanza economica, a causa dei vari mestieri specializzati che essa esercitò nella cerchia urbana e a causa delle coltivazioni di tipo «intensivo» cui le *familiae* plebee si dedicarono nel sempre più vasto contado dell'*urbs*; di importanza militare, a causa del concorso armato che essa diede, pur non essendo considerata cittadina, alla difesa di una *civitas* alla cui indipendenza politica erano strettamente legati anche i suoi interessi. Appunto perciò Servio Tullio (o chi per lui) progettò una riforma organica dell'esercito che proprio sulla *plebs* faceva perno: l'*exercitus centuriatus*, costituito da una numerosa falange («*classis*») di fanti plebei muniti di armatura pesante e distinti in un rilevante numero di *centuriae*, cui davano ausilio alcune centurie di cavalleria leggera patrizia destinata a svolgere evoluzioni di rifinitura alle ali. Attraverso la partecipazione all'*exercitus centuriatus*, divenuto in prosieguo anche *comitia centuriata*, i *plebei* non furono (né vollero essere) ammessi tra i *Quirites*, ma entrarono a far parte di un «super-stato», il *populus Romanus Quiritium*, che pur mantenendo formalmente intatte le strutture della *civitas* quiritaria, visse in funzione ed in forza di altre e superiori strutture, unificando Quiriti e plebei in una nazione unica, quella dei Romani facenti parte della *libera respublica*. Resta il terzo punto: un punto, per verità, piuttosto difficile da chiarire ove si ritenga, come solitamente si ritiene, che gli schiavi dei Romani siano sempre provenuti da nazioni distinte e distanti e conseguentemente si trovi incompatibile con la concezione della nazionalità romana il fatto che essi potessero malgrado ciò essere trasformati «*ex abrupto*» in cittadini di Roma mediante una «*manumissio*» solenne operata da privati padri di famiglia. Ma si rifletta meglio. Non vi è dubbio che a Roma, così come in ogni altra comunità politica antica sia stata concepita come cosa del tutto naturale la riduzione in schiavitù dello straniero; tuttavia, se si guarda al concreto della storia romana, non vi è nemmeno da porre in discussione che la schiavitù si diffuse ed assunse via via dimensioni vastissime solo nel corso del secolo IV a. C., cioè nel corso di quel secolo che fu teatro, almeno secondo l'opinione da me esposta poc'anzi, della fine del periodo arcaico e dell'inizio del periodo della *libera res publica*. I pochi schiavi fatti dai Romani nei secoli precedenti non provenivano da territori lontani (e tanto meno da mercati internazionali specializzati nel

ramo), ma provenivano essenzialmente da vicine città di nazionalità latina, sabina, etrusca, insomma di nazionalità affini (anche se non più propriamente identiche) a quella romana. Se affrancati dalla schiavitù (cosa per vero rara anche per motivi economici), non era uno scandalo, anzi era naturale che essi, sempre che non volessero tornarsene alle comunità di origine, fossero equiparati come *cives* ai Romani, di cui avevano al fondo le stesse radici etniche. Il fenomeno dell'acquisto da parte loro della *civitas libertasque* divenne un fatto sorprendente, addirittura scandaloso, a partire dal secolo IV a. C., quando era ormai troppo tardi per passare un colpo di spugna (o almeno per avere il coraggio di passare un colpo di spugna) su un principio tradizionale, sancito dai *mores maiorum*. Di qui la successiva adozione in Roma di un sistema di sempre più forte contenimento dell'acquisto della cittadinanza o della piena cittadinanza da parte dei *libertini*: un sistema sul quale ci fermeremo tra poco.

5. — Il senso che si ricava dalla ricostruzione storica che ho appena finito di riepilogare è, ai miei occhi (e, spero anche agli occhi di chi abbia avuto la pazienza di seguirmi), questo: che la *respublica Romanorum* dei secoli dalle Licinie Sestie ad Augusto non fu una cosa totalmente nuova, una «libera respublica» affatto opposta all'asserita illibertà del «regnum», ma fu la prosecuzione di una realtà politico-giuridica preesistente e, diciamo così, soltanto «ristrutturata». Le novità e le diversità rispetto al *regnum* vi furono e furono di grandissimo rilievo, ma le vecchie strutture istituzionali non vennero tutte eliminate, non si dissolsero in virtù di una radicale e completa palingenesi, così come (è notorio) non vennero mai tutte eliminate le vecchie mentalità quiritarie, le vecchie diversità genetiche, le vecchie divergenze linguistiche, le vecchie rivalità tribali e sociali, con tutto il bagaglio delle nostalgie relative. (Sempre così, del resto, quando si verifica una «rivoluzione». Non è che cambi ogni cosa. Al di là delle intenzioni e delle parole, cambia, in concreto, solo quel tanto che è strettamente necessario a realizzare più o meno durevolmente, il così detto «ordine nuovo»).

Il rilievo più importante da farsi, in quest'ordine di constatazioni, è che la nuova struttura repubblicana (quella del «*populus Romanus Quiritium*») non si liberò o non seppe liberarsi, dalla ossatura primitiva dello stato inteso come *civitas*, come aggregazione di cittadini riuniti intorno ad una rocca. La *respublica Romanorum* fu tuttora concepita (e giuridicamente organizzata) come una *civitas* geograficamente sempre più vasta, distinta in quattro tribù urbane e (dal 241 a. C.) in non più di trentuno tribù rustiche: una smisurata *civitas* che finì per estendersi (con chiazze interne di comunità nazionali straniere molto lentamente eliminate) a tutta l'Italia peninsulare sino al confine settentrionale con la Gallia Cisalpina, o figuratamente sino al Rubicone. Tanto per intenderci, i comizi e i concili elettorali e legislativi si svolgevano sempre, di regola, a Roma urbe, sicché chiamati a parteciparvi erano non solo i cittadini residenti in piazza di Spagna o in Trastevere, ma anche (a prezzo di lunghi e disagiati trasferimenti) i cittadini residenti nei dintorni di Reggio Calabria o nelle vicinanze di Bologna, per non parlare dei cittadini appartenenti agli insediamenti coloniali («*coloniae*

civium Romanorum) sparsi qua e là nelle province. Siccome il voto per delega non era (come non lo è oggi) moralmente pensabile, e siccome il voto a distanza, per corrispondenza, non era (mentre lo è oggi, anche se l'Italia non si è ancora decisa ad ammetterlo) materialmente realizzabile, andava a finire che l'uguaglianza giuridica dei cittadini romani avesse in concreto molti punti di somiglianza con le «pari opportunità» che hanno i ricchi ed i poveri di trascorrere le loro notti sdraiati sotto lo stesso ponte attorno ad un bel fuoco di cassette di legno e di scatoloni di cartone in disuso.

Domande. «Perché i Romani non presero la ovvia iniziativa di organizzare la repubblica in modo più razionale, decentrando le sezioni di voto nelle tribù o in varie sottosezioni delle tribù più vaste (segnatamente delle vastissime tribù rustiche)? Perché essi rimasero così fermamente ancorati allo spirito della *civitas* unitaria? Perché tanta lentezza da parte loro nell'eliminare le accennate macchie di leopardo interne alle *civitas* costituite da nazioni diverse, anche quando queste ultime si dimostrarono non più riluttanti, ma amiche, fidate e persino desiderose, anzi ansiose di ottenere il suggello della romanità; sino al punto di dar luogo alla famosa «guerra sociale» dei primi anni dell'ultimo secolo avanti Cristo?». Non si getti la spiegazione di ciò solo sul tradizionalismo, sulla prudenza politica, sull'egoismo economico o addirittura sulla miopia politica. Tutto dipese anche e spiccatamente da una motivazione più profonda e assorbente. Dipese, a mio modo di vedere, dal sentimento nazionalistico e dal connesso desiderio di tutelare al massimo la genuinità, la compattezza diciamo pure la supremazia della nazione romana.

Lasciamo da parte gli indizi politico-sociali a sostegno di questa tesi: indizi che espongono troppo facilmente al rischio di «mélanger les torchons et les serviettes». Io sono solo uno storico del diritto e, guardando alla storia di Roma dal mio angolo visuale, gli indizi che ritengo di poter addurre attengono ai «punti fermi» di ordine costituzionale, cioè alle «regole» (via via sempre più numerose ed articolate) che presiedettero all'acquisto della cittadinanza ed alle articolazioni interne della stessa: regole che furono in parte minore poste dalla tradizione ed in parte maggiore imposte da leggi, e che non trovano, al loro fondo, altra spiegazione se non la volontà di tutela della nazionalità romana da inquinamenti che avrebbero potuto esporre a pericolo la compattezza e la forza della *respublica Romanorum*. Analizziamole insieme, pur se, superficialmente, dato lo spazio di queste pagine che stringe.

6. — La cittadinanza della repubblica romana (sia chiaro: sintetizzo e semplifico al massimo) si acquistava in virtù di tre ordini di cause: per nascita, per naturalizzazione di cittadini stranieri e (peculiarità del diritto romano già dianzi segnalata) per affrancazione dalla schiavitù. Cittadini per nascita furono considerati solo i nati dal matrimonio (da «*matrimonium iustum*», sia «*cum manu*» e sia «*sine manu*») tra una madre (romana o anche straniera, purché ammessa al «*conubium*» con i Romani) e un padre che fosse romano, per nascita o per naturalizzazione, al momento del suo concepimento: un momento che, nell'ipotesi di

premorienza del padre, si presumeva avvenuto, secondo l'opinione corrente, non prima dei 300 giorni e non dopo i 182 giorni anteriori alla nascita. In mancanza di giusto matrimonio, furono annoverati altresì tra i cittadini coloro che fossero nati da madre romana e da padre ignoto, o anche da padre noto ma non romano e non ammesso al *connubium* con i Romani; ma va segnalato che una *lex Minicia de liberis*, sicuramente anteriore al 90 a. C. (cioè al cedimento di Roma nella guerra sociale), dispose che, ove il padre fosse noto e fosse straniero privo di *ius connubii*, il nato da questa unione non dovesse più catalogarsi come romano, sia pure «*vulgo conceptus*», ma dovesse essere ritenuto straniero (cioè latino o peregrino) alla stessa guisa del padre. Le regole ora accennate rendono molto evidente la riluttanza ad ammettere tra i cittadini romani non solo chi non fosse nato da madre romana, ma anche, in più, chi fosse palesemente figlio di padre non romano e appartenesse quindi ad una famiglia facente capo a quest'ultimo.

Cittadini per naturalizzazione potevano diventare in astratto tutti gli stranieri (latini, non latini ma italici, «*peregrini exterarum nationum*») cui gli organismi costituzionali della *respublica*, con modalità giuridiche su cui sorvolò, elargissero, singolarmente presi o a gruppi più o meno vasti (dalla famiglia alla stirpe o alla comunità politica), la «*donatio civitatis*». Senonché in questo campo la pratica fu molto distante dalla teoria. Le concessioni furono, nella realtà, limitatissime e furono spesso rese ancor più ristrette dal fatto che molti naturalizzati vennero, almeno nella prima o nelle prime generazioni, trattati giuridicamente come cittadini di minor diritto («*cives imminuto iure*») tenuti al servizio militare, ma privi di eleggibilità passiva alle cariche pubbliche («*ius honorum*») o addirittura privi anche di eleggibilità attiva, cioè del diritto di voto («*ius suffragii*»). Interi comunità furono inserite nelle tribù romane, ma solo a titolo di «*municipia sine suffragio*» o, come si usava dire in ricordo del caso originario della città etrusca di Caere (353 a. C.), a titolo di cittadini «*Caerites*».

Faticosamente si affermò nei secoli un cosiddetto «*ius migrandi*» dei Latini, sopra tutto quando costoro avessero preso domicilio in Roma ed avessero formalmente rinunciato alla propria cittadinanza di origine; ma poi che di questo *ius migrandi*, riconosciuto in via generale ai Latini in considerazione della loro stretta affinità nazionale con i Romani, approfittarono fraudolentemente e sempre più largamente i *socii* Italici non latini (con l'espedito di farsi prima naturalizzare come Latini e di migrare poi a Roma) una *lex Claudia de sociis* limitò fortemente (nel 117) il vecchio istituto ed una successiva *lex Licinia Mucia de civibus redigundis* addirittura lo abolì nel 95 a. C. Questa dura resistenza romana al troppo facile accrescimento della cittadinanza fu dettata da vari motivi egoistici, ma particolarmente e innegabilmente da quello di non inquinare oltre misura la nazionalità, e venne travolta solo dalla guerra sociale: per sedare la quale Roma fu letteralmente costretta a concedere la cittadinanza piena ai rivoltosi latini ed italici con le leggi *Iulia* del 90 e *Plautia Papiria* dell'89 a. C. Cittadini per affrancazione erano, infine, gli schiavi resi liberi dai loro padroni mediante «*in-sta ac legitima manumissio*», cioè mediante un atto o un procedimento solenne che poteva essere compiuto dal *pater familias* privato in tre modi: «*testamento*», con

dichiarazione testamentaria; «*censu*» con denuncia dello schiavo come libero in occasione del censimento; oppure «*vindicta*», con lo squisito espediente tecnico di un finto processo di libertà, nel quale il padrone aveva la veste di convenuto in giudizio da un finto «*adsertor libertatis*» e non si opponeva (perdendo conseguentemente la causa e la sua *potestas dominica* sul *servus*) all'asserzione del tutto falsa che quest'ultimo era un uomo libero. Già ho sottolineato la stranezza «*prima facie*» dell'istituto (stranezza resa ancora maggiore dal fatto che i *servi publici* in Roma erano molto pochi e l'affrancazione, con le conseguenze di acquisto della «*civitas libertasque*» era in gran parte nelle mani dei cittadini privati), già ne ho sommariamente delineate le giustificazioni originarie, già ho parlato delle difficoltà che avevano i Romani nel romperla con un'antica tradizione, pur essendo gli schiavi diventati col tempo moltissimi e delle più diverse provenienze nazionali. Ma anche qui andiamo al pratico. Al pratico, le affrancazioni solenni di schiavi, almeno sino allo sfascio sociale verificatosi nel secolo I a. C., furono di numero assai contenuto, non fosse altro perché gli schiavi rappresentavano un capitale e renderli liberi era economicamente oneroso anche a causa del fatto che sin dal 357 a. C. una *lex Manlia de vicensima manumissionis* aveva introdotto un'imposta pari al 5% del valore di mercato da pagarsi da chi li liberasse. Vero è che gli schiavi, sopra tutto se di pregio (medici, precettori e via dicendo), si facevano ricompensare per le loro prestazioni e che questo loro *peculium servile* tornava il più delle volte nelle tasche del padrone a corrispettivo dell'affrancazione; vero è che anche i liberti di prima generazione erano tenuti, verso i loro *patroni* e verso i discendenti di costoro, a consistenti prestazioni di ricchezze e di opere, e tornavano utili con le loro votazioni (nove volte su dieci, ovviamente, a favore) ai *patroni* che facessero vita politica; ma bisogna pur pensare che, per diventare tanto ricchi e tanto affidanti agli occhi del padrone, gli schiavi dovevano superare attese di anni e dare prove cospicue di adattamento sociale e politico, sicché alla fine la loro affrancazione era prova della loro integrazione nella nazionalità romana. (Quando poi le manumissioni divennero troppo facili e frequenti, intervennero severe leggi dell'età augustea e degli anni immediatamente successivi a tentare di limitare fortemente l'andazzo: principalmente, la *lex Fufia Caninia* del 2 a. C., la *lex Aelia Sentia* del 4 d. C., la *lex Iunia Norbana* del 19 d. C. Ma in questa sede non è il caso di indugiare su di esse).

7. — Penso perciò di essere giunto alla fine della mia rapidissima dimostrazione del carattere «nazionale» della *respublica Romanorum*.

Quando, col principato, si invertì la tendenza rigoristica, la *respublica Romanorum* tese ad «universalizzarsi» e finalmente quando Antonino Caracalla nel 212 d. C. estese, come ho già detto, la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero, anche fuori dell'Italia peninsulare e a nord del Rubicone, questo «*todos caballeros*» segnò la conclusione di un processo degenerativo della nazionalità romana che era già cominciato da due secoli. Al «*Romane, memento*», pronunciato da Anchise nell'Ade, non vi fu più «Romano di Roma» che prestasse e potesse prestare seriamente orecchio.

DIRITTO DEL PRESENTE E DIRITTO DEL PASSATO.

1. – Lo spunto di questa nota mi viene dalla lettura di una recentissima raccolta di scritti promossa da Mario G. Losano sul tema della «*Storia contemporanea del diritto*» e sui rapporti di questo tipo di ricerca con la sociologia giuridica (v. il «numero monografico» della rivista *Sociologia del diritto* 23 [1996] 3, 1-271).

A mente del Losano (ivi 1 ss., 13 ss.) e degli autori da lui cooptati, tra cui segnalo J. Rüskert, cioè il titolare di una cattedra sperimentale della proposta disciplina nell'Università di Frankfurt a. M. (*La storia contemporanea del diritto: compiti e risultati fra storia, diritto, scienze sociali e sociologia*, ivi 51 ss.), la sociologia del diritto (si intende, quella relativa ai diritti dell'oggi) non preclude affatto l'impostazione e la fioritura di una ben distinta storiografia del diritto contemporaneo. L'oggetto è identico, d'accordo, ma la coesistenza è possibile perché gli angoli visuali e i modi di approccio sono diversi e perché diversi e parimenti fruttuosi di altri ed autonomi approfondimenti conoscitivi sono i due metodi di indagine. Dunque, tanto l'una quanto l'altra disciplina meritano di essere insegnate, a supporto di quelle già esistenti, nelle moderne facoltà (o di che altro si tratti) di giurisprudenza.

Nulla da eccepire alla premessa sul piano scientifico, ci mancherebbe. Una volta che ci si sia intesi sul senso che comunemente si dà alla parola «diritto», come organismo di regolamento di un complesso sociale (o, più specificamente, di un complesso statale), è ovvio che ad integrarlo e ad arricchirne lo studio non bastino, nude e crude, consuetudini e leggi vigenti, cioè gli elementi essenziali in cui esso solitamente si riassume. Per capirlo, per valutarlo criticamente, per operare ai fini del suo svolgimento serve di più, molto di più. Non solo la sociologia (scienza a tutt'oggi, purtroppo, non ancora sufficientemente sviluppata e quindi non ancora dotata di congruo spazio didattico), non solo l'economia (scienza al giorno d'oggi fortunatamente sviluppatissima, ma spesso insegnata nelle facoltà giuridiche con tanto distacco dalla sensibilità dei giuristi che può parere ed è parsa a molti puramente «laterale»), non solo la filosofia della pratica (ahimé, resa sovente indigesta dal sussiego espositivo e dal compiaciuto linguaggio criptico di alcuni suoi pur valenti cultori), non solo la teoria generale, l'antropologia, la statistica e quant'altro, ma anche la storiografia del presente, moderno o postmoderno che sia. Il patrimonio della scienza giuridica (per carità, lasciamo da parte la puerile questione se di scienza si tratti o di arte) è un patrimonio aperto senza limiti agli arricchimenti, anche quando questi (per dirla con un certo linguaggio) comportino «falsificazioni», cioè smentite delle persuasioni precedentemente formatesi.

Ma siamo sinceri. Sul piano dell'istruzione superiore, l'ingresso di una nuova materia di studio denominata «storia contemporanea del diritto», pur se la si sistemi al di fuori del nocciolo duro degli insegnamenti così detti fonda-